

REGOLAMENTO ISCRIZIONE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 398/2021 del 14/12/2021

REGOLAMENTO ISCRIZIONE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Definizione

Una Società Tra Professionisti o Società Professionale è una società costituita secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Riferimenti Normativi

- *DL n.183/2011*: con l'art. 10 sono state introdotte all'interno del nostro ordinamento le Società Tra Professionisti (STP) mono e multidisciplinari;
- *DM n.34/2013*: "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico [...].

Nello specifico il DM 34/2013 dispone l'obbligo di iscrizione della STP:

- In una sezione speciale degli Albi o registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti (art.8);
- In una sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso la competente Camera di Commercio (art.9).

Requisiti STP

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. L'oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi e ordini;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. È possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera), o per finalità di investimento (soci di capitale).

- c) Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- d) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- e) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- g) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società tra professionisti,
- h) le società cooperative devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Incompatibilità

1. La partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile *“per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza”*. Tale incompatibilità viene meno dalla data del recesso/esclusione del socio ovvero dalla data di trasferimento dell'intera partecipazione alla STP;
2. se il numero dei Soci Professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei Soci;
3. Il Socio per finalità d'investimento può fa parte della STP solo quando:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale;*
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;*
 - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari; - non risultino applicate nei suoi confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.*

Iscrizione

La domanda di iscrizione, in bollo, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine dal legale rappresentante della STP, compilando l'apposito modulo d'iscrizione (Allegato1) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o nel caso si società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetta l'amministrazione della società;*
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;*
- c) certificato iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine cui è rivolta la domanda;*
- d) fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità;*
- e) fotocopia del codice fiscale;*
- f) ricevuta di versamento della Tassa Concessioni Governative;*

g) ricevuta di versamento di € 100,00, quale Tassa di prima Iscrizione per l'istruttoria della pratica.

Procedimento

1. A seguito della domanda il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e verificata l'assenza di incompatibilità secondo l'art. 6 del DM 34/2013, iscrive la società professionale nella *sezione speciale*;
2. l'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società;
3. le variazioni delle indicazioni sopra riportate, le deliberazioni che importino modifiche del contratto sociale o della composizione sociale, devono essere comunicate all'ordine il quale provvede alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo.
4. entro il 10 gennaio di ogni anno l'STP dovrà inviare all'Opi l'elenco di tutti gli infermieri iscritti nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente per permettere l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPa.
5. l'ammontare della tassa che l'STP dovrà versare all'Opi è di € 20,00 per ogni infermieri iscritto al 31 dicembre di ogni anno. Tale tassa dovrà essere corrisposta all'Opi entro il 31 marzo di ogni anno

Diniego Domanda Iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il Consiglio Direttivo dell'ordine comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
3. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Cancellazione della STP dall'albo

Il Consiglio Direttivo dell'ordine procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, dal DM 8 febbraio 2013 n. 34 o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Copertura assicurativa

L'articolo 10, comma 4, lett. c-bis), della L. 183/2011 richiede che l'atto costitutivo delle STP preveda "la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale".

La Società ha dunque l'obbligo di stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Regime disciplinare delle STP

Sia il Socio Professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultano iscritti (Articolo 12 D.M. 34/2013).

La STP risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla Società stessa.

Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al personale infermieristico di comunicare al proprio Ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri Ordini.

Il Regime Fiscale

Alle Società tra professionisti si applica lo stesso regime degli studi associati.

La ragione è racchiusa nell'art. 10 della legge 183/2011, il quale afferma «il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale, con il primo che può essere svolto in forma individuale ma anche in forma associata e comune, mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Pertanto, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non farebbe venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista.